



Repubblica
Italiana

ISTITUTO COMPENSIVO VALLE DEI LAGHI - DRO

Provincia
autonoma
di Trento



Via Roma, 3 - Vezzano - 38096 Vallelaghi (TN) - c.f. 96056790221
tel 0461864026 - 0461864630 - fax 0461340648
segr.ic.valledeilaghi@scuole.provincia.tn.it - www.icvalledeilaghidro.it

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Questo è il **Regolamento del collegio dei docenti** dell'**Istituto Comprensivo Valle dei Laghi - Dro** previsto dalla legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e dallo Statuto dell'Istituzione.

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Collegio dei docenti mentre, per quanto riguarda la composizione e le funzioni, esso si richiama agli articoli 9 e 10 dello Statuto.

TITOLO I FUNZIONAMENTO

Art. 1 Finalità

1. Il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione scolastica, che è quella didattica - educativa - formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Art. 2 Composizione

1. Il Collegio dei docenti è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, e da tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, in servizio nell'Istituto.
2. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, gli assistenti educatori in servizio nell'Istituto.

3. Solo in ordine a particolari argomenti di interesse organizzativo contemplati dalla normativa o dal contratto di lavoro, è possibile prevedere la partecipazione alle sedute del personale ATA.

Art. 3 Presidenza e coordinamento delle sedute

1. Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di sua assenza, da un collaboratore da lui designato.
2. Il Presidente adotta ogni opportuna iniziativa e provvedimento, anche disciplinare, coordina e promuove l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento; assicura inoltre l'effettiva trattazione collegiale dei punti all'ordine del giorno, la libertà di espressione ed il rispetto delle reciproche opinioni.
3. In caso di gravi irregolarità nei comportamenti dei membri del Collegio che rendano difficoltoso lo svolgimento dei lavori, il Presidente, salvi gli opportuni provvedimenti individuali, può disporre la momentanea sospensione dei lavori e, ove insufficiente al ripristino della regolarità, aggiornare la seduta a nuova data.
4. Il Dirigente può espressamente riservarsi di verificare gli eventuali profili di illegittimità delle proposte approvate dal Collegio prima della loro esecuzione.
5. Attribuzioni del Dirigente:
 - formula l'ordine del giorno;
 - contestualmente alla convocazione del C.D., mette a disposizione tutto il materiale informativo in merito agli argomenti all'ordine del giorno;
 - convoca e presiede il Collegio;
6. Attribuzioni del Presidente del Collegio docenti:
 - affida la funzione di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso, di norma ad uno dei collaboratori;
 - accerta il numero legale dei presenti;
 - apre e chiude la seduta;
 - dà la parola, guida e modera la discussione;
 - cura l'ordinato svolgersi dei lavori;
 - fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama il risultato delle stesse;
 - designa i relatori degli argomenti posti all'o.d.g., qualora necessario;
 - attua tutte le necessarie iniziative per garantire uno svolgimento democratico delle sedute e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
 - autentica con la propria firma il verbale della riunione redatto dal Segretario del Collegio.

Art. 4 Funzioni del Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
 - l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività dell'istituzione definiti dal consiglio dell'istituzione;
 - l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
 - le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalla normativa vigente.

Art. 5 Convocazione delle sedute

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.
2. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico in orario non coincidente con le lezioni. In caso di particolare necessità il Dirigente scolastico, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della metà dei componenti, convoca il Collegio dei Docenti in seduta straordinaria.
3. Durante la sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, mesi di luglio e agosto) il Collegio dei Docenti non può essere convocato.
4. La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con congruo anticipo, di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire alle varie componenti 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
5. L'avviso di convocazione, inviato via e-mail, deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e di fine seduta.
6. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

Art. 6 Validità delle sedute

1. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti; la presenza viene verificata tramite l'apposizione della firma nell'apposito elenco. Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate. In caso di mancato raggiungimento, datone atto nel verbale, il Collegio dovrà essere riconvocato dal Dirigente.

2. Durante le votazioni potrà essere richiesta la verifica del numero legale e della regolare partecipazione al voto di tutti i presenti. Il venir meno del numero legale determina il rinvio delle decisioni al successivo Collegio. Il temporaneo allontanamento dei presenti, ove risulti determinante per la formazione delle maggioranze, determina l'obbligo di procedere, al loro rientro, a nuova votazione nella stessa seduta.

Art. 7 Svolgimento della seduta

1. L'ordine del giorno non può essere modificato durante la seduta.
2. Il dibattito per ogni punto all'ordine del giorno avviene secondo le seguenti modalità:
 - proposte alternative o emendamenti;
 - richieste di chiarimenti sul contenuto della proposta;
 - risposta dei proponenti;
 - dichiarazione di voto od osservazioni.
3. Il Presidente apre la discussione sui singoli punti all'ordine del giorno illustrando sinteticamente le problematiche e le proposte già note o formulate.
4. Il Presidente scolastico ammette alla discussione e alla votazione mozioni su ogni singolo punto all'ordine del giorno, purché presentate prima che sia dichiarata conclusa la trattazione del punto stesso.
5. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. La durata degli interventi di norma non può eccedere i cinque minuti, fatta salva la facoltà del Presidente dell'assemblea di concedere tempo aggiuntivo.
6. Tutti i membri dell'organo collegiale, avuta la parola dal presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario, in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.
7. Al termine della discussione di ogni singolo punto all'ordine del giorno, il Presidente sintetizza le varie fasi e le eventuali mozioni presentate e, se previsto, le sottopone a votazione.
8. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo e di conseguenza non sono consentiti commenti dopo la votazione.
9. La seduta non può essere chiusa prima che il Collegio abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all'o.d.g.; tuttavia, su proposta del Presidente con la maggioranza del Collegio, esaurito il tempo previsto in sede di convocazione, la riunione può essere protratta per un massimo di trenta minuti, o aggiornata. In ogni caso il tempo

eccedente utilizzato è da computare nel monte ore riservato alle riunioni del Collegio docenti.

Art. 8 Votazioni e deliberazioni

1. In sede di votazione ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto. La votazione avviene in modo palese; la maggioranza del Collegio o il Presidente può chiedere la votazione a scrutinio segreto su particolari argomenti.
2. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli astenuti.
3. Conclusa la votazione, risulta approvata la proposta in trattazione che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi gli astenuti.
4. Nel caso di due proposte fra loro alternative viene accolta la delibera che riceve il maggior numero dei voti validamente espressi (escluse pertanto le astensioni). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio che consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto più voti favorevoli.
6. Le delibere degli organi collegiali, salvo non contengano una precisa data di scadenza, rimangono in vigore e producono effetti sino a quando non siano state modificate o sostituite da successive delibere (principio della *prorogatio*) o superate da norme di più alto livello.

Art. 9 Verbali delle riunioni ed approvazione del contenuto

1. Il verbale della seduta è redatto da persona delegata dal presidente. La redazione del verbale, a carattere sintetico, riporta le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi viene riportato integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al segretario.
2. Il verbale deve indicare l'effettiva durata della seduta e verrà votato per approvazione nella seduta successiva. Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso.

3. Le richieste di variazione del verbale possono essere espresse oralmente o possono essere redatte in forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione.
4. I verbali di ciascun anno scolastico sono rilegati ed archiviati in formato cartaceo.

TITOLO II

ARTICOLAZIONI

Art. 10 Articolazioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti può articolare il proprio funzionamento secondo le seguenti modalità:
 - a livello unitario
 - per segmenti
 - per plessi
 - per gruppi di ambito disciplinare (dipartimenti)
 - per commissioni o gruppi di lavoro

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale e provinciale vigente in tema di istruzione la quale, essendo gerarchicamente superiore, prevale in caso di contrasto. Per la stessa ragione, quanto qui stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali o provinciali successivi, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili.

Art. 12 Procedure di revisione

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Collegio su proposta dei docenti. Tutte le proposte, per essere accolte, devono venir approvate a maggioranza dei votanti presenti. Le modifiche sono rese pubbliche con le stesse modalità del successivo articolo.

Art. 13 Pubblicazione

1. Il testo del presente regolamento, sottoscritto dal dirigente scolastico, è pubblicato nell'area Amministrazione trasparente/Atti amministrativi generali online dell'Istituto affinché tutti ne possano prendere conoscenza.

Il presente regolamento è stato approvato in via definitiva dal Collegio dei docenti nella seduta del 22 febbraio 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sara Turrini